

PRETURA ROMA (ordinanza) _____
15 APRILE 1988

ESTENSORE:

MACIOCE

PARTI:

CORI

(Avv. Le Pera)

R.C.S. RIZZOLI

(Avv. Gueli, S. Golino)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Immagine •
Personaggio noto • Liceità •
Diffusione • Limiti.**

La diffusione della immagine di un personaggio noto deve essere correlata alle condizioni oggettive, di tempo e di luogo della notorietà secondo un principio di proporzionalità tra diffusione dell'immagine e condizioni di notorietà (nella fattispecie è stata ritenuta illecita la riproduzione dell'immagine seminuda di una presentatrice televisiva ritratta in una località balneare d'oltremare).

* La prima ordinanza che si pubblica, nell'affrontare la questione dei rapporti tra divieto ex art. 96 ed esenzioni ex art. 97 L.D.A. e nel rilevare, in particolare, il carattere di primarietà del diritto individuale alla non pubblicizzazione rispetto alla eccezionalità di dette esimenti, richiama espressamente la parte motiva di Cass. 17 marzo 1986, n. 1763, in questa *Rivista*, 1986, 883 (con nota di ZENO-ZENCOVICH, *L'immagine ripresa in pubblico e limiti alla sua riproducibilità*).

Inoltre, la massima relativa alla citata decisione della Corte viene sostanzialmente ripresa dal secondo provvedimento pubblicato che è volto a ribadire la necessità della sussistenza dell'interesse generale legittimante l'uso dell'immagine non solo al momento della fissazione, ma anche al momento della divulgazione della medesima.

Per altre decisioni in tema di diritto all'immagine delle persone notorie v. Trib. Milano 30 settembre 1986; Trib. Milano 3 novembre 1986; Pret. Roma 3 luglio 1987, in questa *Rivista*, 1987, 1000 e ss., alla cui ampia nota di richiami si rinvia. Da ultimo sul tema cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in questa *Rivista*, 1988, 1; nonché M. DOGLIOTTI, *Ancora sul diritto all'immagine di personaggio noto*, in *Giust. civ.*, 1987, I, 2419.

Pare al Pretore che l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente Cori sia fondata.

A) Sulle pretese « intenzioni » della ricorrente:

In proposito, le accuse di pretestuosità, strumentalità e manifesta inconsistency mosse dalla resistente società al ricorso attoreo paiono affatto inconfidenti. Invero, qualsiasi siano state le ragioni personali dell'odierno ricorso e qualsiasi validità umana e « lavoristica » esse abbiano, certo è che non alla lesione dell'onore occorre avere riguardo ai fini del decidere (come la resistente parrebbe voler sottilmente addebitare alle motivazioni espresse della Cori) bensì, ed esclusivamente, alla lesione di quel particolare diritto alla riservatezza che è il diritto al *ritratto*, quale disciplinato dagli artt. 96 e 97 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore. Il che è quanto dire che, provato e verificato in causa che difetti il consenso del personaggio effigiato — come nel caso che si occupa — è compito del Giudice limitare la sua indagine alla verifica della sussistenza delle esimenti di cui all'art. 97 cit., senza alcun riguardo ad uno specifico interesse ad agire, che, nella specie, non può non essere *in re ipsa*, e senza conferire il benché minimo rilievo a quelle ragioni « soggettive della doglianza » che assumerebbero valore assorbente solo se la loro presenza significasse la contemporanea ... assenza della lamentata lesione.

B) Sulla pretesa incompetenza territoriale dell'adito Pretore:

In proposito, questo Giudice non può che riconfermare l'orientamento costante di questo Ufficio giudiziario, sottoposto a seria critica nella memoria della resistente, solo notando che, se pur esso è contraddetto dalla prevalente ed autorevole giurisprudenza del S.C. (da ultimo Cass. 6 aprile 1987, n. 3315, in *Foro it.*, 1987, I, 2771), cionondimeno non costituisce affatto un isolato episodio di « ribellione » ad univoco indirizzo della casazione, ricevendo il conforto autorevole quanto persuasivo di alcuni pronunziati della stessa Corte (cfr., da ultimo, Cass. lav., 20 dicembre 1986, n. 7819).

C) Sul preteso difetto di interesse ad agire e sulla possibile integrazione del contraddittorio:

La resistente, premesso di aver commissionato il servizio fotografico *de quo* alla s.r.l. Granata Press Service (il che è documentato), ed affermato e da ciò dedotto di non essere (quindi) più in possesso dei negativi delle foto incriminate, afferma di non vedere quale interesse la Cori abbia alla azione proposta nei soli confronti di essa Rizzoli Periodici, sottopone l'ipotesi di una estensione del contraddittorio, deduce allo stato l'inesistenza di interesse.

Ritiene il Giudicante che:

— l'interesse ad agire cautelarmente « sopravvive » anche ad una eventuale restrizione dell'ambito del provvedimento da assumere, purché esso consenta di tutelare un margine apprezzabile di interesse lesio;

— il fatto che la Rizzoli Periodici S.p.A. non abbia più negativi è, francamente, mera affermazione sfornita di riscontro probatorio e non desumibile dalla sola comprovata documentazione: anzi il documento in atti contiene clausola, contrassegnata, di inequivoco tenore (« Ha acquistato al prezzo segnato i diritti di riproduzione per il materiale sopra descritto »);

— in ogni caso, è la parte istante a dover manifestare il proprio interesse alla estensione del contraddittorio, sì da dare alla tutela concessa l'ambito più vasto possibile; e ciò non è avvenuto.

D) Sulla lesione del diritto al ritratto:

Tale lesione — ad avviso del Pretore — si è nella specie compiutamente avverata.

Nella vicenda che si occupa occorre accertare se il diritto al ritratto della sig.ra Cori (il diritto a che non vengano pubblicate, in mancanza di suo consenso, le fotografie della sua persona) previsto dalla norma di cui all'art. 96 L.D.A. cit. soffra eccezione per la ricorrenza della « esimente » di cui all'art. 97, e cioè la indubbia notorietà della immagine della stessa signora, famosa annunciatrice dipendente della RAI, le cui sembianze vengono costantemente diffuse e ricevute da molti anni.

Orbene, in punto di diritto, una re-

cente decisione del S.C. (Cass. civ., 15 marzo 1986, n. 1763, Est. Borré, in *Foro it.*, 1987, I, 889) pare aver risolto la questione dei rapporti tra divieto ex art. 96 ed esenzioni ex art. 97 L.D.A.: la Corte, dopo aver affermato che il momento primario della normativa è rappresentato dalla tutela rigida posta dall'art. 96, precisa che le « esenzioni » di cui al successivo articolo — e tra le quali rientra quella afferente la « notorietà » della persona ritratta — si pongono, rispetto al precedente, in un rapporto di eccezione a regola, sì da imporre all'interprete una lettura rigorosa e restrittiva dell'ambito applicativo delle esenzioni stesse.

Segnatamente, dalla decisione del S.C. si deduce che la notorietà che può lecitamente far premio sulla esigenza primaria di riservatezza costituisce, al contempo, limite e misura della utilizzazione informativa della immagine, conformando dei propri contenuti la lecita utilizzazione dell'altrui ritratto.

Letteralmente:

« Ne consegue che, tali "ipotesi eccettuate", ponendosi come limitazioni rispetto al principio base di tutela dell'immagine, in tanto operano in quanto, e fino a quando, sussiste la *ratio* che derogatoriamente le antepone, per una esigenza sociale di conoscenza, al diritto individuale alla non pubblicazione, che rappresenta il valore di fondo preso in considerazione dalla previsione normativa ».

Il che è quanto dire che la diffusione informativa della immagine di un personaggio noto deve essere necessariamente correlata alle condizioni oggettive, di tempo e di luogo della ridetta notorietà, sì che mai potrebbesi considerare lecita la diffusione di immagini « private » di un personaggio politico, o di una persona che copre una carica statale, al solo fine di suscitare la curiosità del lettore e non già per coglierne (lecitamente) aspetti rilevanti sul piano della satira o della stessa polemica politica.

E) Idem: il caso di specie:

La signora Cori è stata ritratta, seminuda, mentre trascorreva il suo tempo libero su una spiaggia semideserta delle lontane isole Seychelles. Le foto del servizio sono state commentate da testi che

enfaticamente il desiderio della signora di appartarsi per godere in luogo lontano, in assenza di sguardi indiscreti, del sole e del mare, in compagnia di una non identificata amica. Lo stesso commentatore sottolinea con enfasi (?) — cfr. pag. 23-2a colonna in basso — che la Cori, a differenza di altro pur citato personaggio, sarebbe « al suo primo nudo » sì da meritare un incoraggiamento. Qualche altro commento sull'« angelo sexy della TV » e qualche altra notazione sulla cautela della Cori nel tenersi lontana dai curiosi (cfr. pag. 24 colonna superiore), qualche notizia sui famosi ammiratori della annunciatrice, ed il « servizio » è concluso.

Orbene, la Cori è nota al pubblico come annunciatrice dei programmi televisivi diffusi dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. La sua immagine è consegnata alla notorietà esclusivamente in quanto tale e nei ... castigati costumi che, giustamente, l'impresa pubblica ancora richiede al proprio personale destinato a servizi in « video ». Non risulta in alcun modo — e sarebbe stato onere della resistente provarlo — che la Cori sia stata mai ritratta seminuda in luogo pubblico.

Anzi, l'ingenuo commento del popolare settimanale della Rizzoli Periodici prova esattamente il contrario.

D'altro canto, nell'episodio balneare in questione la Cori non ha fatto assolutamente nulla per attrarre l'attenzione di chicchessia sulle proprie fattezze, si da colorare volontariamente di una patina « alla moda » la propria immagine pubblica. Anzi, tutto fa ritenere, come dianzi detto, che ella si sia intenzionalmente mossa, per luogo, tempo e modalità, al fine di conservare al massimo i caratteri consolidati della propria immagine, quali consegnati alla curiosità della pubblica opinione dalla diffusione televisiva.

Da ultimo, a far premio sulle specifiche esigenze di proporzionalità tra diffusione dell'immagine e condizioni di notorietà del personaggio, non varrebbe certo invocare il fatto che l'avvenente signora, invece di prestare il proprio lavoro presso importanti uffici pubblici o coprendo cariche elettive della Repubblica, abbia consegnato la sua immagine alla più ampia e diffusa notorietà del mezzo televisivo, non valendo certo la

diffusione delle fattezze del personaggio — tra i più ampi strati della pubblica opinione — a vanificare il ridetto rapporto di adeguatezza che, ad avviso del Giudicante, costituisce tuttora un principio fondamentale di civiltà giuridica.

F) *Il provvedimento:*

Inammissibile essendo, per i ben noti principii costituzionali, alcun atto di sequestro a carico della resistente società, può, di contro e certamente, adottarsi la chiesta inhibitoria di utilizzazione, cessione, pubblicazione delle fotografie e dei negativi afferenti il servizio in atti.

Si assegnano gg. 60 per introdurre la causa di cognizione piena.

P.Q.M. — Il Pretore, ordina alla R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A. di non più utilizzare, cedere, pubblicare le fotografie e i negativi concernenti la sig.ra Beatrice Cori, già utilizzate per il servizio fotografico con commenti posto alle pagine da 20 a 25 del n. 13 in data 26 marzo 1988 del settimanale « Novella 2000 »;

Concede gg. 60 per introdurre il giudizio di cognizione ordinaria.

PRETURA ROMA (ordinanza) _____
 9 DICEMBRE 1987

ESTENSORE: MACIOCE

PARTI: BATTAGLINI

(*Avv. Marone, Napoleoni*)

SOC. ED. CIARRAPICO

(*Avv. Diurni, Savoni*)

**Persona fisica • Diritti della
 personalità • Immagine •
 Avvenimenti pubblici •
 Riproduzione • Limiti • Esigenza
 informativa • Mancanza •
 Illiceità.**

Lede il diritto all'immagine la riproduzione del ritratto di una persona ripresa nel corso di un avvenimento pubblico qualora per il decorso del tempo (nella fattispecie: quattordici anni) sia venuta meno l'esigenza informativa.

Non persuadono, ad avviso del Pretore, le eccezioni preliminari mosse dai resistenti alla richiesta cautelare del dr. Battaglini.

Non quella di nullità del ricorso, per « genericità » del suo contenuto espositivo, atteso che l'atto introduttivo, seppur assai sintetico, enuncia con particolare chiarezza l'accadimento lamentato (la pubblicazione della foto, non autorizzata, dell'odierno ricorrente, già Presidente di sezione del Tribunale di Roma, nella copertina del libro « I processi alle idee »), il contesto afferente la pretesa « notorietà » del magistrato così effigiato (il processo, celebrato a Roma, nel 1973, a carico di Graziani Clemente ed altri 41 e che portò allo scioglimento, in sede amministrativa, del movimento denominato « Ordine Nuovo »), le norme che tutelerebbero il diritto leso (l'art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore), ed il provvedimento richiesto (inibitoria di ulteriore diffusione).

Non quella afferente il difetto del *periculum in mora*, considerato che, in tema di diritti della persona, tra i quali si annovera, senza ombra di dubbio, il diritto « al ritratto », la lesione del bene protetto — per la sua permanente esposizione al fatto lesivo in pendenza della *ordinaria cognitio* — è sempre non riparabile per equivalente.

Non quella correlata alla pretesa « inutilità » della chiesta inibitoria (essendo già tutte in commercio le copie del libro), atteso che l'eccezione — peraltro affatto sfornita di riscontri oggettivi — non può certo, e comunque, assorbire la possibilità di una ristampa della pubblicazione.

Né, infine, quella relativa alla illegittimità di una inibitoria di opera del pensiero ed in violazione dell'art. 21 della Costituzione, atteso che, da un canto, lo stesso ricorrente non chiede alcuna misura (sequestro) per la cui adozione possa porsi un problema di limiti al provvedimento di giustizia ma solo una inibitoria di ulteriore diffusione e che, dall'altro canto, il provvedimento nella specie non potrebbe che riferirsi alla presenza dei due ritratti (in copertina e nella 7a pagina dell'inserito fotografico interno), senza minimamente coinvolgere il contenuto e la stessa veste della pubblicazione *de qua*.

Giova, poi, ricordare, nell'appressarsi all'esame diretto del *thema decidendi*, che, qualsiasi siano state le ragioni « soggettive » dell'odierno ricorso e qualsiasi validità giuridica e/o umana esse abbiano, non è alla lesione dell'*onore* o della *sicurezza personale* che occorre avere riguardo ai fini del decidere (ché in ricorso non di tanto si lamenta il dr. Battaglini), bensì, ed esclusivamente, alla lesione di quel particolare diritto alla « riservatezza » che è il diritto al *ritratto*, quale disciplinato dagli artt. 96 e 97 L.D.A. cit.

Il che è quanto dire che, provato e verificato che difetti il consenso del personaggio effigiato, è compito del Giudice (della cautela o della sede ordinaria) limitare la sua indagine alla verifica della sussistenza delle *esimenti* di cui all'art. 97 legge cit., senza alcun riguardo ad uno specifico « interesse ad agire » che, nella specie, non può non essere *in re ipsa*.

Venendo, dunque, al merito della questione, va rilevato subito che i resi-

stenti ravvisano nella pubblicazione della foto in questione la *duplice esimente* della carica pubblica del personaggio (presidente dell'organo giudicante nel procedimento a carico della ridetta formazione politica) e della pubblicità dell'accadimento (il processo).

Pare al Pretore che tali situazioni di « esenzione » non siano ravvisabili nella fattispecie, in relazione ai tempi della pubblicazione rispetto all'evento ed alla assoluta carenza sia di sopravvenute esigenze informative sia di un interesse generale informativo che giustifichi l'utilizzazione del ritratto del dr. Battaglini per illustrare la copertina del libro.

Orbene, in punto di diritto, una recente decisione del S.C. (Cass., I civ., 15 marzo 1986, n. 1763, Est. Borré, in *Foro it.*, 1987, I, 889) pare risolutiva della questione dei rapporti tra divieto ex art. 96 ed esenzioni ex art. L.D.A. nonché di quella relativa al rapporto — nel tempo — dell'interesse informativo con quello alla riservatezza.

La Corte, dopo aver affermato che il momento primario della normativa è rappresentato dalla tutela rigida di cui all'art. 96 e che le « esenzioni » di cui al successivo articolo si pongono, rispetto al precedente, in un rapporto di eccezione a regola, deduce che la permanenza nel tempo della deroga è legata al perpetuarsi dell'interesse generale che la giustificava.

Letteralmente:

« Ne consegue che, tali "ipotesi eccezuate", ponendosi come limitazioni rispetto al principio base di tutela dell'immagine, in tanto operano in quanto, e fino a quando, sussiste la *ratio* che derogatoriamente le antepone, per un'esigenza sociale di conoscenza, al diritto individuale alla non pubblicazione, che rappresenta il valore di fondo preso in considerazione dalla previsione normativa ».

Di qui l'affermazione della insufficienza della sola persistenza del rapporto di continenza materiale tra immagine ed evento, necessitando invece che continui « ... finché si ripete la riproduzione, l'interesse generale che legittima l'uso della immagine, riespandendosi, in caso contrario, la tutelabilità di quest'ultima ».

E continua, lapidariamente, affermando che « ... il collegamento fra im-

agine del singolo ed evento pubblico oggetto del ritratto *non costituisce una ragione di definitiva e non più discutibile acquisizione dell'uso dell'immagine alla sfera del lecito*, ma produce una situazione di giustificazione che va verificata nel persistere dei suoi fondamenti ».

Ora, facendo applicazione di tali principi al caso che ci occupa ed avuto riguardo alla indubbia esistenza, all'epoca del processo penale presieduto dal dr. Battaglini, della duplice esenzione del carattere pubblico dell'organo ritratto e della « pubblicità » dell'« evento-processo », pare al Pretore potersi affermare che — oggi e per le finalità informative curate dai resistenti — più non sussistono le ragioni di deroga che, a suo tempo, giustificarono o avrebbero giustificato anche sgradite diffusioni dell'immagine riprodotta fotograficamente.

Invero, che il Presidente di un organo giudicante, chiamato a dirigere un pubblico dibattito per fatti aventi risonanza oggettiva assai grande, ben possa essere ritratto, con utilizzazione di fotografie specifiche o d'archivio, per completare la « informazione » (su libri e/o giornali) afferente tali fatti, è fuor di dubbio.

Non può, invero, negarsi la sussistenza di un generale interesse informativo della pubblica opinione anche alla cognizione della immagine fisica (per mezzo della carta stampata cosiccome degli audiovisivi) del magistrato che stia conducendo, o abbia condotto, un processo di grande rilevanza politica o giudiziaria (interesse vieppiù netto in una civiltà segnata dall'uso massiccio e diffuso delle « immagini »).

Né, ancora, può escludersi che, risorto dall'oblio, l'interesse alla cognizione delle fattezze del giudicante sopravviva anche alla definizione del procedimento condotto o diretto da quel magistrato: si pensi ad un clamoroso « revirement » degli organi d'appello che suoni — o possa suonare — smentita polemica della decisione resa in primo grado; si pensi ad un seguito di polemiche tra magistrato e difensori (con accessori di contestazioni e querele o di interventi disciplinari); si pensi a fatti e svolte che, a distanza di anni, possano gettare luce nuova sull'operato di quel giudice (una clamor-

sora ritrattazione o la cattura di un latitante).

In tutti questi casi, quindi, si assiste ad una reviviscenza di « notorietà » diffusa nella vicenda che ben può far premio, in ragione della preminenza della « informazione », anche sulla generale esigenza di riservatezza.

Venendo al caso di specie, pare al Pretore che non sussista alcuna esigenza informativa sopravvenuta, alcuna « attualità » della vicenda, alcuna « novità » oggettiva o soggettiva che renda comprimibile — in vista di un interesse primario — il diritto del dr. Battaglini alla riservatezza della propria persona fisica.

Nel libro « I processi alle idee » del Forte si riportano processi rilevanti degli ultimi decenni — e con dichiarata esclusione di quelli che ebbero a coinvolgere responsabili di stragi e terrorismo — nella ipotesi, legittima quanto conclamata, che essi furono processi contro « opinioni » di movimenti di minoranza.

Tra tali processi, ampio risalto è dato a quello, presieduto dal ricorrente Battaglini, e concluso con sentenza 21 novembre 1973 (P.M. Occorsio), poi seguita da immediato decreto ministeriale di scioglimento del gruppo di « Ordine Nuovo ».

Si tratta, dunque, di una rilettura odierna, in chiave critica e polemica, di una vicenda occorsa ben 14 anni fa, senza che nulla abbia suscitato attenzioni e curiosità della pubblica opinione sulla lontana vicenda, tale da indurre l'autore e l'editore ad un « repechage » delle vecchie immagini di quel processo.

Ma vi è di più: quand'anche si volesse ritenere che la decisione di pubblicare un libro critico di quelle vicende sia, essa stessa, fonte e misura del potere di richiamare alla memoria dei lettori le immagini dei protagonisti delle stesse, ciò avrebbe autorizzato, al più, la riproduzione di fotografie dell'aula, del collegio giudicante, degli imputati e dei difensori etc. (e cioè di quei « personaggi » collettivamente consegnati alla storia giudiziaria del nostro Paese).

Ma non è tale il caso di specie.

L'immagine del dr. Battaglini è infatti consegnata alla *copertina* del libro senza alcuna tecnica di richiamano diretto della vicenda processuale ma solo

affastellata, in ordine che solo gli « addetti ai lavori » possono comprendere, assieme alle immagine del collega del ricorrente, Pietro Calogero, ed a quelle dei sigg.ri Pino Rauti, Franco Piperno e Ciccio Franco.

Nessuna didascalia e nessun richiamo storico alla vicenda accompagna la foto di copertina né quella dell'inserito interno: solo l'inequivoco intento (se ha ben compreso il giudicante) di accomunare i due magistrati alla linea di coloro che condussero o promossero « processi alle idee » ed i tre esponenti politici al gruppo di coloro che tali processi subirono.

Ora, se tale intento appare al giudicante assolutamente legittimo, non riscontrandosi alcun elemento delittuoso né alcun profilo di scorrettezza, esso, al contempo, è assolutamente inidoneo a sostenere — da solo — la utilizzazione attuale di immagini, assolutamente irrilevanti non solo per la compiuta ricostruzione storico-critica della vicenda processuale ma anche per la stessa vivace polemica politica che si vuole condurre in ordine a quella lontana (ed ad altre) vicenda giudiziaria.

Sussistendo, dunque, appieno la lamentata lesione del diritto al ritratto, pare necessario disporre, come richiesto, che i resistenti debbano astenersi dalla ulteriore diffusione del libro se non con la eliminazione dalla copertina e dall'inserito della immagine fotografica del dr. Mario Battaglini.

Si assegnano gg. 90 per introdurre il giudizio di cognizione ordinaria.

P.Q.M. — Ordina alla editrice s.r.l. Ciarrapico Editore ed al sig. Sandro Forte di astenersi da ogni ulteriore diffusione del libro — da loro rispettivamente pubblicato e scritto — avente titolo « I processi alle idee » (1987 - Roma), se non previa eliminazione, dalla copertina e dalla 7^a pagina dell'inserito fotografico, del ritratto del dr. Mario Battaglini;

Assegna gg. 90 per introdurre il giudizio di cognizione piena.